

STATUTO

**TIB TEATRO SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
O.N.L.U.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BELLUNO BL PIAZZALE
GUGLIELMO MARCONI 2/B
Numero REA: BL - 81955
Codice fiscale: 00906790258
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-12-2014 - Statuto completo	2
--	---



SILVIA BREDARIOL

NOTAIO
32026 Mel (BL) - P.zza Papa Luciani, 17
Tel./Fax 0437/752019
sbredariol@notariato.it

ALLEGATO "A" al Rep. 61

STATUTO

TITOLO I: COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI -OGGETTO

Art. 1 - Costituzione

E' costituita una società cooperativa sociale denominata:
"TIB TEATRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE o.n.l.u.s."
Essa può utilizzare la denominazione abbreviata "Tib Teatro s.c.s." e deriva dalla trasformazione della società cooperativa "Tib Teatro s.r.l."

Art. 2 - Sede

La Cooperativa ha sede nel Comune di Belluno.
Con delibera assunta in conformità alla legge ed allo statuto, potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze anche in altre località del territorio nazionale e all'estero.

Art. 3 - Durata

La Società ha durata fino al 31 dicembre 2060, ma potrà essere prorogata, prima della suddetta scadenza, o sciolta anticipatamente con delibera dell'Assemblea dei soci.

Art. 4 - Scopo mutualistico

La Cooperativa, conformemente all'art.1 della Legge n.381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico.
La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata.
Essa opera al fine di contribuire alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento e la gestione di servizi socio-educativi-culturali orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta dei bisogni di persone, come definito dalla legge n. 381/91 ed eventuali modificazioni ed integrazioni, attuando, in forma mutualistica e senza fini speculativi, l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.
Inoltre essa opera al fine di contribuire alla promozione umana e all'integrazione sociale attraverso lo sviluppo delle arti dello spettacolo e di animazione, con particolare riferimento al settore teatrale destinato ai ragazzi, e della cultura.
La Cooperativa pone tra i suoi scopi la promozione di qualunque attività culturale, artistica, ricreativa e formativa che possa contribuire allo sviluppo di conoscenze ed esperienze anche tra culture diverse, affinché si affermino valori di pari dignità e di solidarietà reciproca tra gli individui ed i popoli.

Lo scopo che i soci lavoratori della Cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, nell'ambito dell'oggetto sociale, tramite la gestione in forma associata, con la prestazione della propria attività lavorativa, ovvero mediante il conferimento di beni e servizi prodotti dai soci medesimi, continuità di occupazione e migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

La prestazione dei soci può anche avvenire in forma autonoma o avere ad oggetto l'esercizio di attività imprenditoriali, artigianali o professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi di legge.

Riguardo ai rapporti mutualistici la Cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

La Cooperativa può aderire ad Associazioni di categoria.

Art. 5 - Oggetto sociale

Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto, diretto e/o tramite appalto o convenzione con Enti Pubblici e Privati in genere, lo svolgimento delle attività culturali, socio - educative, didattiche, pedagogiche, espressive, teatrali, linguistiche rivolte prevalentemente a minori, adolescenti e giovani in età scolare e anziani.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si intende compreso lo svolgimento, stabile o temporaneo, in proprio o per conto terzi, delle seguenti attività:

- a) produzione, promozione e distribuzione di servizi culturali, educativi, ricreativi e di animazione, rivolti prevalentemente, a minori, adolescenti, giovani e anziani;
- b) ideazione, produzione, promozione ed organizzazione, compreso l'allestimento scenico di spettacoli, di rappresentazioni teatrali ed altri eventi rivolti prevalentemente a minori, giovani e anziani;
- c) organizzazione, promozione e programmazione di rassegne, spettacoli teatrali, musicali e di danza, incontri, scambi ed iniziative culturali, festival, con particolare attenzione al teatro per l'infanzia e la gioventù;
- d) organizzazione e gestione di conferenze, giornate di studio, laboratori formativi per studenti, insegnanti, genitori, animatori ed educatori, anziani;

e) attività grafica ed editoriale cartacea ed elettronica ivi compresa la produzione di bozze, locandine, manifesti, illustrazioni, la creazione, produzione e diffusione di bollettini, mezzi audiovisivi nonché la pubblicazione di giornali, testi e/o riviste di formazione in armonia con gli scopi sociali;

f) ideazione, realizzazione e gestione di campagne pubblicitarie, promozione e comunicazione in genere per conto di enti pubblici e privati nell'ambito delle attività socio - educative e culturali;

g) qualsiasi altra attività ed iniziativa inerente o correlata al settore scolastico - didattico, culturale e socio - educativo;

h) progettazione e gestione di corsi di aggiornamento, convegni, seminari e laboratori, sui diversi linguaggi espressivi, rivolti agli alunni, agli insegnanti ed al personale non docente della scuola di ogni ordine e grado, e anziani;

i) gestione di teatri, circoli, centri e/o spazi culturali, biblioteche, librerie, sale di lettura in genere ivi compresa la gestione dei servizi tecnici (macchinisti, elettricisti, servizio antincendio, maschere, guardaroba, biglietteria, pulizia e disinfestazione delle sale, custodia dei teatri e delle sale) e accessori a tali strutture quali bar-caffetterie, ristoranti e spazi di ristoro, servizi di logistica e organizzazione in genere.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la Cooperativa si avvale delle prestazioni lavorative dei propri soci, e potrà ricorrere a collaborazioni esterne nei casi in cui si presenti l'esigenza.

La Cooperativa, potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi, nonché, tra l'altro, e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa:

1) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;

2) dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed organismi economici, consortili diretti a consolidare e sviluppare gli approvvigionamenti ed il credito;

3) promuovere o partecipare a consorzi di garanzia fidi;

4) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 59/92 e partecipare allo sviluppo e al finanziamento di al-

tre cooperative sociali.

La Cooperativa può effettuare raccolta di prestiti da soli soci nei limiti e secondo i criteri fissati dalla legge e dai regolamenti in materia. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale.

E' tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico sotto qualsiasi forma.

La cooperativa potrà partecipare a Società, Enti, Istituzioni, Associazioni ed Organismi anche consortili, in qualsiasi forma costituiti, le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali previsti nel presente statuto.

La cooperativa potrà inoltre collegarsi nelle forme più opportune con altre imprese per l'approvvigionamento alle migliori condizioni delle materie prime e degli impianti necessari all'esercizio delle proprie attività.

TITOLO II: SOCI

Art. 6 - Numero e requisiti

Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi piena capacità di agire, che, per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

I minori possono far parte della Cooperativa nei modi e con le autorizzazioni di legge.

Ai sensi dell'art. 14 della legge n. 59/92 è consentita l'ammissione di elementi tecnici e amministrativi nel numero necessario al buon funzionamento della Società.

Non possono essere soci coloro che esercitano in proprio attività identiche o affini a quelle della Cooperativa.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quelle della Cooperativa, svolgono un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della Cooperativa stessa.

A tal fine l'Organo Amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali, autorizzandone eventualmente il libero esercizio.

Possono essere ammessi a far parte della Cooperativa soci sovventori alle condizioni e con le limitazioni previste dall'art. 4 della legge 31.01.1992 n. 59: in particolare possono essere istituiti, a tale scopo con delibera dell'organo competente, fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione e il potenziamento aziendale.

Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali e soci volontari.

Possono essere soci anche coloro che si avvalgono o intendono avvalersi dei servizi prestati dalla Cooperativa.

I soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del Libro soci ed il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari sarà corrisposto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 7 - Ammissione

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della Cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e di lungo periodo.

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda all' Organo amministrativo. La domanda, scritta in carta libera, delle persone fisiche dovrà specificare:

- 1) nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, cittadinanza;
- 2) l'attività svolta in relazione ai requisiti richiesti dallo Statuto e dai regolamenti interni;
- 3) l'ammontare della quota sociale che intende sottoscrivere, che non potrà mai essere inferiore o superiore rispettivamente ai limiti minimi e massimi fissati dalla legge impegnandosi a versarla non appena ne sarà fatta richiesta;
- 4) la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto.

La domanda delle persone giuridiche, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- a) la denominazione, la sede sociale, l'attività svolta;
- b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la disposizione dello statuto che conferisce a codesto organo i poteri relativi;
- c) l'ammontare della quota che l'Ente si impegna a sottoscrivere;
- d) la persona fisica designata a rappresentare l'Ente in tutti i rapporti sociali derivanti dalla qualità di socio, ivi compresa la partecipazione alle assemblee e l' eventuale assunzione di cariche sociali.

La domanda di socio sovventore dovrà anche precisare il periodo minimo di permanenza nella Società.

Tutte le domande indistintamente dovranno contenere inoltre una dichiarazione di conoscenza e accettazione del presente statuto in ogni sua parte, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni validamente assunte dagli organi sociali.

Sull'ammissione a socio decide l'Organo amministrativo, entro sessanta giorni alla data di ricezione della domanda. Trascorso tale termine la domanda si intende respinta.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo

amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prossima successiva convocazione. L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 - Adempimenti dei nuovi soci

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota sottoscritta, una somma da determinarsi eventualmente dall'Organo amministrativo per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Il versamento della quota sociale sottoscritta e del relativo sovrapprezzo, deve essere effettuato al momento dell'iscrizione sul libro soci, in un'unica soluzione o ratealmente. Nel caso la quota sottoscritta sia di importo consistente e pur nel rispetto dei richiamati limiti di legge, potrà essere versata in maniera frazionata nella misura di almeno 1/3 (un terzo) al momento dell'ammissione ed il restante nei termini stabiliti dall'Organo amministrativo, ma non oltre i sei mesi dalla data di ammissione alla cooperativa.

Le somme versate a titolo di sovrapprezzo saranno destinate al fondo di "riserva ordinaria".

Le somme versate per sovrapprezzo saranno accantonate in apposito fondo e rimborsate a norma dell'art. 9 della Legge n. 59/92.

Art. 9 - Obblighi dei soci

Aderendo alla Società i soci si obbligano:

- a) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni tutte legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) a partecipare all'attività della Società per la sua intera durata, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio;
- c) a non esercitare in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa, salvo il disposto dell'art. 6 (sei);
- d) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato, e ferme restando le esigenze della Cooperativa;
- e) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo:
 - della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dai successivi articoli;

- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'Organo amministrativo;

f) a non iscriversi e partecipare contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché, senza espresso assenso dell'Organo Amministrativo, a non prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della cooperativa;

g) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della Società.

Art. 10 - Perdita delle qualità di socio - Recesso

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, morte o scioglimento e liquidazione per le persone giuridiche.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il recesso è consentito, a norma del presente statuto, nei soli casi in cui il socio abbia perduto i requisiti per l'ammissione, oppure non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo di lettera raccomandata A/R o con qualsiasi altro mezzo che ne garantisca la ricezione. Essa ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicata tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

In ogni caso il recesso non è consentito al socio che non abbia ottemperato a tutte le sue obbligazioni verso la Società.

Spetta all'Organo amministrativo constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso ed a provvedere di conseguenza nell'interesse della Società.

Il recesso del socio sovventore non è soggetto ad alcuna limitazione, salvo il rispetto dell'impegno di permanenza minima nella Cooperativa indicato nella domanda di ammissione.

Art. 11 - Esclusione

L'esclusione sarà deliberata dall'Organo amministrativo nei confronti del socio che:

- a) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Società;
- c) eserciti in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa;
- d) nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'art. 1455 c.c.;
- e) in qualunque modo arrechi danni gravi alla Cooperativa;

f) venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti;

g) venga giudizialmente dichiarato interdetto o inabilitato. Nei casi indicati dalle lettere a) e b) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo raccomandata, a mettersi in regola e l'esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese da detto invito, e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa, in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tale materia, saranno demandate ad un Collegio Arbitrale regolato dall'art. 33 del presente statuto.

Salvo diversa e motivata decisione dell'Organo Amministrativo alla deliberazione di recesso, di decadenza o di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi dei precedenti articoli.

Art. 12 - Decesso

Nel caso di decesso di un socio si applica l'art. 2534 del c.c., fermo restando quanto previsto dall'art. 13 del presente statuto per il rimborso della quota sociale.

Art. 13 - Rimborso delle quote

Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto avranno diritto al rimborso del valore nominale delle quote versate ed eventualmente rivalutate ai sensi dell'art. 7 legge n. 59/92 oppure, in caso di perdita, della minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto societario. Tale liquidazione, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Società fino alla concorrenza di ogni proprio credito liquido, avrà luogo entro i sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio.

La domanda di rimborso deve essere presentata con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla scadenza dei sei mesi suddetti.

Le quote per le quali non verrà chiesto il rimborso nel termine di cui sopra saranno devolute a riserva legale indivisibile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde per un anno, dal giorno in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione o la decadenza, verso la Società per il pagamento dei conferimenti non versati. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO III : PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 14 - Patrimonio

Il patrimonio della Società è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali dei soci cooperatori del valore nominale ciascuna non inferiore a Euro 30,00 (Euro trenta e centesimi zero) né superiore al limite massimo fissato dalla legge, nonché dagli apporti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo istituito a norma dell'articolo 6 del presente statuto;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 17 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle quote sociali sottoscritte.

Le riserve sono indivisibili tra i soci cooperatori e non possono essere ripartite tra gli stessi né durante la vita sociale, né all'atto dello scioglimento della Società, né all'atto dello scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio cooperatore.

Art. 15 - Cessione delle quote

Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno o vincolo e non possono essere cedute, sia a terzi che ad altri soci, con effetto verso la Società, senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo, salvo quanto previsto dalla legge per i soci sovventori.

Art. 16 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 17 - Bilancio annuale

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 92, n. 59;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;

e) al dividendo ai soci sovventori nella misura determinata al precedente punto d) maggiorata del due per cento, ai sensi dell'art. 4 legge 59/92.

L'assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve comunque indivisibili a norma del precedente articolo 14.

Art. 18 - Ristorni

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei lavoratori qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

TITOLO IV. ORGANI SOCIALI

Art. 19 - Organi sociali

Sono organi sociali della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Amministratore Unico, ovvero il Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e gli Amministratori Delegati;
- c) il Collegio Sindacale, se nominato;

ART. 20 - Assemblea

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo amministrativo, con avviso spedito almeno 8 giorni prima dell'adunanza a mezzo lettera raccomandata A.R., raccomandata a mani sottoscritta e datata per ricevuta, telefax, posta elettronica o altro mezzo che consenta comunque la prova dell'avvenuto ricevimento da parte del socio dell'avviso spedito.

L'avviso deve essere spedito al domicilio del socio ovvero al numero di utenza telefax o all'indirizzo di posta elettronica risultante dal libro soci ed espressamente indicati dal socio stesso. In mancanza della indicazione di un numero di utenza telefax o di un indirizzo di posta elettronica, ovvero in ipotesi di revoca dell'indicazione data, l'avviso dovrà essere spedito a mezzo lettera raccomandata A.R. o consegnato a mani del socio e da lui datato e sottoscritto per ricevuta.

L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove, purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima e a distanza di almeno ventiquattro ore.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa par-

tecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

ART. 21 - Funzioni dell'Assemblea

L'Assemblea:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) procede alla nomina e alla revoca dell'Organo amministrativo;
- 3) procede alla eventuale nomina e revoca dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale;
- 4) determina la misura dei compensi da corrispondere all'Organo Amministrativo ed ai Sindaci;
- 5) approva i regolamenti interni;
- 6) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 7) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;
- 8) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 9) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.

Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto 7 (sette) deve essere redatto da un notaio.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 17.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale sottopongano alla loro approvazione.

ART. 22 - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato della Cooperativa o sulla sua trasformazione, l'Assemblea per essere valida deve essere costituita tanto in prima quanto in seconda convocazione, almeno dai 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto al voto e le deliberazioni relative devono essere prese da tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti attribuiti a tutti i soci.

ART. 23 - Votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea su proposta del Presidente.

ART. 24 - Voto

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio cooperatore ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della sua quota di partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto e che non sia Amministratore o Sindaco della società, né Amministratore o Sindaco di Società da questa controllata.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di tre soci.

ART. 25 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ove nominato e, in sua assenza, dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 26 - Amministrazione

La Società è amministrata da un Amministratore Unico che deve essere scelto unicamente fra i soci cooperatori, o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri, variabile da un minimo di 3 a un massimo di 5, nominati dall'Assemblea dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

L'organo amministrativo è nominato per il periodo di tempo determinato dall'Assemblea dei Soci al momento della nomina. In mancanza di determinazione di tale periodo di tempo, si intende nominato a tempo indeterminato.

Ove non vi abbia provveduto l'Assemblea dei Soci all'atto della nomina, il Consiglio ove nominato elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.

ART. 27 - Competenze e poteri dell'Organo amministrativo

L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge.

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da

alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

ART. 28 - Convocazioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo

E' nei compiti del Presidente convocare il Consiglio di Amministrazione, ove nominato, fissarne l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione, ove nominato, è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo lettera, telegramma, telefax o posta elettronica, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti e in caso di parità prevale il voto di chi presiede il Consiglio.

Le disposizioni qui stabilite valgono anche per le adunanze del Comitato Esecutivo.

ART. 29 - Integrazione del Consiglio

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori del Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.

ART. 30 - Compensi agli Amministratori

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Organo amministrativo e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

ART. 31 - Rappresentanza

L'Amministratore Unico, o il Presidente e il Vice Presidente in caso di assenza o altro impedimento del Presidente, nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, hanno la

rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche al Presidente del Comitato Esecutivo e agli Amministratori delegati, se nominati. Gli Amministratori Delegati esercitano il potere di rappresentanza della Cooperativa secondo le modalità d'esercizio della delega amministrativa loro conferita.

L'Organo amministrativo, anche delegato, ma in quest'ultimo caso nell'ambito e nei limiti delle materie ad esso delegate, può nominare Direttori Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente è autorizzato, senza preventiva delega del Consiglio di Amministrazione, a ricevere pagamenti da pubbliche amministrazioni, da banche e privati, qualunque sia l'ammontare e la causale, rilasciandone liberatoria quietanza. Previa delibera del Consiglio di Amministrazione potrà inoltre nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti attive e passive, riguardanti la Società, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualunque grado e giurisdizione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le mansioni e i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente in carica, se nominato, o, in mancanza di questo, ad un Consigliere designato dal Consiglio.

Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza od impedimento del Presidente.

Qualora la Cooperativa decida di nominare un Amministratore Unico in luogo del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Unico spettano tutte le prerogative del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

ART. 32 - Collegio sindacale

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea e scelto tra i membri effettivi.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale, ove nominato, esercita anche il controllo contabile e deve dunque essere integralmente composto

da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO V: DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 33 - Clausola compromissoria

Le controversie derivanti dal presente statuto, comprese quelle insorte in materia di recesso, esclusione e tutte le altre relative all'interpretazione ed all'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari o delle deliberazioni legalmente prese dagli Organi sociali competenti, che dovessero insorgere tra la cooperativa ed i Soci ovvero tra i Soci stessi devono essere rimesse alla decisione di un Collegio arbitrale.

La presente clausola compromissoria ha per oggetto anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori, o dal Collegio sindacale (se nominato) ovvero promosse nei loro confronti e, pertanto, è per essi vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico.

Il ricorso al Collegio arbitrale deve essere comunicato con lettera raccomandata entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla data dei provvedimenti che si intendono impugnare o dal momento dell'insorgere della controversia.

Il Collegio arbitrale si compone di tre arbitri nominati a cura del Presidente della CCIAA competente in base alla sede legale della società, che provvederà anche alla designazione del Presidente.

Qualora il soggetto sopra designato non provvedesse, la nomina sarà effettuata, su istanza della parte più diligente, dal presidente del Tribunale competente in base alla sede legale della società.

L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto.

Il Collegio provvederà ad emettere la propria decisione nel termine di 90 (novanta) giorni dal ricevimento del ricorso, salvo proroga motivata da parte del collegio stesso per un periodo di ulteriori 60 (sessanta) giorni.

Di tutte le riunioni del Collegio dovrà essere redatto un processo verbale e la decisione, da adottarsi a maggioranza, dovrà essere motivata.

L'arbitrato avrà sede presso il domicilio, anche speciale, del Presidente del Collegio.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.

Art. 34 - Regolamenti interni

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le modifiche del pre-

sente statuto.

Art. 35 - Rapporti societari e prestazioni lavorative

Il socio-lavoratore, con la propria adesione, contribuisce economicamente alla formazione del capitale sociale, stabilisce con la Cooperativa un rapporto in funzione del quale dispone collettivamente dei mezzi di produzione, di direzione e conduzione, partecipa alla elaborazione di programmi di sviluppo ed alle decisioni inerenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda, ai risultati economici ed alla decisione sulla loro distribuzione. Presta il proprio lavoro per il raggiungimento degli scopi sociali mettendo a disposizione della cooperativa le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività e di volume di lavoro della stessa e con le modalità previste dallo Statuto e dal regolamento sociale.

A norma della legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce, successivamente all'instaurazione del rapporto sociale, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

Ai soci lavoratori saranno applicate tutte le norme previdenziali e fiscali previste dalle vigenti leggi.

Art. 36 - Trattamento economico dei soci

Salvo quanto sopra previsto in materia di ristorni, il trattamento economico corrisposto ai soci, durante l'esercizio sociale, deve avere come indice di riferimento quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per le mansioni di lavoro effettivamente espletate dagli stessi soci, in relazione alle esigenze tecniche e di esercizio dell'impresa, compatibilmente con la natura sociale del rapporto socio/cooperativa e pertanto con le esigenze sociali.

Esso verrà stabilito annualmente dall' Organo amministrativo, tenuto conto dei criteri eventualmente fissati nel regolamento interno.

Art. 37 - Scioglimento della Società

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomina uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge n. 59/92.

Art. 38 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

I principi in materia di remunerazione del capitale, di ri-

serve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 39 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali previste dalla legge 381/91. Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

F.to Labros Mangheras

F.to Bredariol Silvia (l.s.)